



COMUNE DI UDINE
Servizio Infrastrutture 3
U.Org. Mobilità
U.O. Mobilità



OPERA 7926 – ASSISTENZA CON AUTO ELETTRICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per la fornitura di veicoli elettrici nuovi per il Servizio Servizi Sociali, da
adibire a trasporto persone da parte del personale in servizio

ENTE APPALTANTE

Comune di Udine – Servizio Infrastrutture 3 – Unità Organizzativa Mobilità – Unità Operativa Mobilità

Sede legale: Via Lionello, 1 – 33100 Udine

Sito WEB: <https://www.comune.udine.gov.it>

Recapiti telefonici: +39 0432 127 1111 (centralino)
+39 0432 127 2638 (Unità Organizzativa Mobilità)
+39 0432 127 2494 (Unità Operativa Mobilità)
+39 0432 127 2875 (Unità Organizzativa Economato e Acquisti)

Fax: +39 0432 0355

Indirizzo Email PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.udine.it

Codici istituzionali: C.F. e P. IVA 00168650307
IBAN IT 46 R 02008 12310 000040218187

R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura è l'ing. Cristina Croppo, Responsabile dell'Unità Organizzativa Mobilità

CUP e CIG

Il Codice Unico di Progetto della presente procedura è: **C21G19000280005**

Il Codice Identificativo di Gara della presente procedura è:

ARTICOLO 1: OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto (in breve CSA) la Fornitura di n. **10 VEICOLI A TRAZIONE E ALIMENTAZIONE ELETTRICA** nuovi per il Servizio Servizi Sociali del Comune di Udine da adibire a trasporto persone da parte del personale in servizio, comprensivo di tutti gli oneri accessori, immatricolazione IPT, collaudo, messa su strada, trasporto, consegna, spese contrattuali, ecc..., senza esclusione alcuna di spesa per la fornitura "chiavi in mano".

I veicoli oggetto del presente appalto dovranno essere in possesso di tutte le autorizzazioni e omologazioni previste dalla normativa vigente, nazionale e regionale.

La compiuta descrizione della menzionata fornitura, nonché delle condizioni, delle modalità, dei termini, dei requisiti minimi di partecipazione ed aggiudicazione della gara e di esecuzione del Contratto, sono riportate, oltre che nel presente Capitolato Speciale d'appalto:

- nel Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 2: IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo della fornitura posto a base di gara d'appalto è di € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) al netto di IVA.

Gli oneri per la sicurezza, derivanti da rischi da interferenza, ammontano ad € 0,00 (zero/00).

L'importo è valutato al netto di imposta od onere fiscale.

Il corrispettivo complessivo offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri accessori, immatricolazione, IPT, collaudo, messa su strada, trasporto, consegna, spese contrattuali, ecc..., senza esclusione alcuna di spesa per la fornitura "chiavi in mano".

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere alla ditta ampliamenti o riduzioni della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo totale del contratto, ferme restando le condizioni indicate nell'offerta, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 3: MODALITA' DI CONSEGNA E OBBLIGHI CONTRATTUALI

Le auto dovranno essere consegnate, franco ogni spesa e con esclusivo rischio dell'impresa aggiudicataria, presso

IL PARCHEGGIO DELL'EX CASERMA DUODO
VIA GIUSEPPE ELLERO
33100 udine

Entro il termine di **90 (novanta)** giorni naturali consecutivi dalla data dell'ordine di acquisto.

Unitamente alla consegna dei veicoli dovrà essere fornita la seguente documentazione:

- Libretto d'uso e matricolazione;
- Elenco e ubicazione delle strutture di assistenza per il periodo di garanzia.

La consegna deve risultare da apposito verbale redatto congiuntamente dal rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria (o da un suo delegato con delega formale) e dal Responsabile dell'Unità Organizzativa Mobilità (o da un suo delegato con delega formale).

La data di detto verbale farà fede in ordine alla data di inizio del periodo di garanzia.

La Ditta è tenuta a comunicare all'U.O. Mobilità (tel. 0432 1272494), con almeno 24 ore di anticipo, la data prevista per la consegna della fornitura.

Qualunque causa del ritardo nella consegna dei veicoli dovrà essere tempestivamente comunicata dall'impresa aggiudicataria alla committente Comune di Udine; tale comunicazione, anche se scritta, non interrompe comunque i termini e non potrà avere valore come giustificazione di ritardo.

ARTICOLO 4: PENALITÀ

Nel caso di ritardo nella consegna dei veicoli verrà applicata la penale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e comunque non oltre il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Dopo il 40° giorno di ritardo oltre il termine indicato per la fornitura, la committente Comune di Udine sarà comunque libera di risolvere il contratto di pieno diritto e senza formalità di sorta, incamerando la cauzione e di procedere alla acquisizione di altri beni in danno dell'impresa aggiudicataria, con diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Al fine dell'applicazione della penale, nel caso in cui la fornitura venisse rifiutata in sede di collaudo, ovvero risultasse sprovvista della documentazione occorrente o incompleta per la sua regolare utilizzazione e circolazione, la consegna si intende come non avvenuta.

La committente Comune di Udine detraerà l'importo delle penali dal deposito cauzionale definitivo.

ARTICOLO 5: COLLAUDO E GARANZIA

I veicoli saranno sottoposti a collaudo al fine di accertare la corrispondenza delle caratteristiche richieste ed elencate nel Capitolato Tecnico e nella lettera di invito, nonché la funzionalità complessiva di quanto fornito.

Il collaudo è eseguito al momento della consegna dei mezzi alla presenza di un incaricato dell'impresa aggiudicataria che deve prestare assistenza alle operazioni di collaudo e controfirmare il relativo verbale.

Gli eventuali rilievi e determinazioni sono fatti constatare a verbale e comunicati all'impresa aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o posta certificata (PEC).

Qualora la fornitura risultasse difettosa o in qualsiasi modo non rispondente alle prescrizioni tecniche, viene assegnato all'impresa aggiudicataria un termine per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o non conforme.

Scaduto il termine assegnato, qualora il materiale non sia stato sostituito o modificato in modo tale da risultare esente da difetti e pienamente conforme alle prescrizioni e requisiti richiesti dal presente CSA, la committente Comune di Udine provvede alla revoca dell'aggiudicazione ed all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di ulteriori danni. In tal caso la committente Comune di Udine si riserva la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.

La garanzia contrattuale deve coprire le vetture, senza nessuna limitazione, per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di accettazione della fornitura da parte della committente Comune di Udine, come risultante dal verbale di cui al precedente punto.

La stessa garanzia deve comprendere l'utilizzo dei ricambi originali.

Durante tale periodo deve essere assicurato, gratuitamente, il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessario, la sostituzione in toto di quanto fornito.

Nei casi in cui la garanzia non copra eventuali malfunzionamenti, sarà cura dell'impresa aggiudicataria dimostrare l'origine dell'evento ai fini della non applicabilità della garanzia.

L'impresa aggiudicataria, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, si impegna a garantire che la riparazione del mezzo abbia inizio e termine massimo di 72 ore dalla data di segnalazione da parte della committente Comune di Udine.

ARTICOLO 6: SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 e ss. mmm. e ii.

ARTICOLO 7: DURATA DEL CONTRATTO

Con l'impresa aggiudicataria verrà stipulato un contratto di durata pari alla somma tra i giorni di fornitura (90 giorni) e la durata della garanzia proposta, decorrenti dalla data di emissione dell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 8: DANNI, RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE

L'operatore economico aggiudicatario si assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla committente Comune di Udine e/o a terzi in dipendenza di negligenze o colpa anche lieve nella esecuzione degli adempimenti scaturenti dal contratto oggetto del presente CSA.

A tale scopo l'operatore economico è tenuto, prima della stipula del contratto e comunque prima di intraprendere l'esecuzione della fornitura, a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi, compresa la stazione appaltante, nell'espletamento della fornitura medesima. L'esistenza di tale polizza non libera l'operatore economico aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

ARTICOLO 9: OSSERVANZA DELLE LEGGI E DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e, in genere, di tutte le prescrizioni che sono o saranno impartite dai pubblici poteri in qualsiasi forma indipendentemente dalle disposizioni di cui al presente atto.

ARTICOLO 10: INVARIABILITA' DEI PREZZI

La fornitura è valutata in base ai prezzi offerti, i quali si intendono remunerativi di tutti gli oneri di cui al presente capitolato e, per l'esecuzione della fornitura stessa, i prezzi predetti si intendono accettati dall'operatore economico aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono, quindi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata

dell'appalto previsto dal presente CSA nonché per eventuali proroghe temporali fino all'esaurimento della dotazione economica.

L'operatore economico aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto a pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento dei costi dei materiali, perdite o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

ARTICOLO 11: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs 50/2006 e ss. mm. e ii.

ARTICOLO 12: CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente la presente fornitura che non fosse possibile definire in via amministrativa sarà demandata al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Udine.

ARTICOLO 13: OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORI, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'operatore economico aggiudicatario assicura l'esecuzione del presente appalto, in particolare nelle fasi che riguardano l'allestimento del veicolo, di regola, mediante l'instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti.

In ogni caso il personale impiegato nella fornitura e nell'allestimento dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e l'operatore economico è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia.

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga in particolare:

- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l'esecuzione della fornitura e dell'allestimento dei veicoli;
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro in vigore per i lavoratori del comparto;
- ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente nonché a stipulare idonee assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali;

L'operatore economico dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.

L'operatore economico aggiudicatario solleva la stazione appaltante ad ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nella fornitura e nell'allestimento dei veicoli.

In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per la stazione appaltante in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per la stazione appaltante di ricorrere alla risoluzione del contratto.

ARTICOLO 14: FATTURAZIONE, PAGAMENTI E OBBLIGHI TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI (LEGGE 136/2010)

Il pagamento del corrispettivo della fornitura sarà effettuato su presentazione di regolare fattura e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) riferito al periodo di cui la fornitura si è svolta.

La stazione appaltante potrà richiedere inoltre all'impresa aggiudicataria, i DM10 relativi al personale in servizio e ogni altro documento utile alla verifica delle posizioni contributive del personale dipendente.

La fattura, obbligatoriamente in formato elettronico, che dovrà:

1. essere intestata al Comune di Udine - U.Org. Mobilità - Via Lionello 1 - 33100 Udine C.F. / P.IVA 00168650307
2. riportare il codice univoco CW64K2;

3. riportare tutti i dati relativi al pagamento (codice IBAN, numero conto corrente postale, ecc);
4. riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto (data e numero cronologico);
5. riportare il codice CIG assegnato;
6. riportare la dicitura: scissione dei pagamenti – DM 23/01/2015.

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento sul Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate delle fatture elettroniche riscontrate regolari e conformi alle prestazioni effettuate, previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi assicurativi obbligatori (DURC) riferito al periodo in cui le prestazioni si sono svolte.

La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:

- vengano contestati eventuali addebiti all'operatore economico; in tal caso la liquidazione sarà disposta, fatta salva la possibilità per la stazione appaltante di applicare le penali o di risolvere il contratto, successivamente alla data di modifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dalla stazione appaltante, dopo aver sentito l'operatore economico stesso;
- vengano contestate, nelle more del pagamento, inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che l'operatore economico non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali;
- l'operatore economico non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti e/o soci fermo restando che nessuna responsabilità potrà essere addossata alla stazione appaltante per il mancato rispetto dei termini sopra indicati.

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina l'applicazione di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010.

Nel caso di subappalto, l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 15: INADEMPIENZE E CAUSE DI RISOLUZIONE

Nel caso di ritardi, deficienze ed altre inadempienze, tali da non concretare le ipotesi di risoluzione sottoelencate, si procederà come di seguito descritto.

La stazione appaltante segnalerà per iscritto all'operatore economico eventuali ritardi, deficienze ed altre inadempienze (a mezzo Raccomandata con avviso di Ricevimento, FAX e PEC) invitando lo stesso ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che le prestazioni siano svolte con i criteri e con il livello qualitativo adeguati.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati da parte della stazione appaltante casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a causa di forza maggiore, la stazione appaltante si riserva, oltre al risarcimento degli eventuali danni patiti, l'applicazione delle penali ed il recupero delle spese. In particolare, la stazione appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra le 0,3 per mille e 1,1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

Le penali e le eventuali spese sostenute saranno rimosse mediante trattenuta sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse; mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali e delle spese saranno portate a detrazione sulla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016.

L'esecuzione d'ufficio e l'applicazione delle penali saranno comunicate all'operatore economico per iscritto, a mezzo Raccomandata con avviso di Ricevimento, FAX e PEC;

Con la citata comunicazione – in caso di incameramento parziale o integrale della garanzia – l'operatore economico sarà invitato a reintegrare la stessa entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della citata comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

In ognuna delle ipotesi sopra descritte la stazione appaltante non liquiderà le prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento del maggiore danno.

La richiesta e/o pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'appalto è risolto nei seguenti casi:

- grave inadempimento da parte dell'operatore economico nell'esecuzione della fornitura;
- ritardato pagamento da parte della stazione appaltante superiore a 90 (novanta) giorni solari dall'acquisizione del DURC;
- cessione del contratto o subappalti non autorizzati dalla stazione appaltante;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva nel termine previsto.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a tutela dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso come sopra descritto.

La stazione appaltante, provvederà ad inviare formale diffida a mezzo Raccomandata con avviso di Ricevimento, FAX e PEC, invitando l'operatore economico ad ovviare alle negligenze ed inadempienze contestate entro il termine che verrà fissato caso per caso.

L'invio di due diffide nel corso dell'esecuzione della fornitura costituirà titolo per l'eventuale risoluzione del contratto.

L'operatore economico deve prendere visione del "Codice di comportamento del Comune di Udine", disponibile all'indirizzo-Internet

https://www.comune.udine.it/files/amministrazione_trasparente/disposizioni_generali/atti/organizzazioni/codice_comportamento.pdf

e impegnarsi a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti, gli obblighi di condotta ivi previsti, per quanto compatibili, la cui violazione costituisce causa di risoluzione contrattuale.

L'operatore economico deve altresì prendere visione del "Piano di prevenzione della corruzione" approvato dal Comune di Udine e disponibile all'indirizzo Internet

https://www.comune.udine.it/files/amministrazione_trasparente/altri_contenuti/allegati/ppct2020-22.pdf

e impegnarsi a rispettare, e a far rispettare ai propri collaboratori e dipendenti, le misure ivi contenute.